

N. 12/2017 C.P.



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione III Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Filomena Mari** – Presidente

Dott. **Francesco Murgo** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso *ex art.* 161 l. fallim., depositato in data 26.4.2018 nell'interesse di "Palumbo Mario & c. s.r.l.", in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Palumbo Alessandro [nato a Foggia il 2.6.1940 c.f. PLMLSN40H02D643Y] con sede legale in Foggia, viale A. Testi n. 11 (C.F. – P. I.V.A. 00172560716 – n. R.E.A. FG-100398), con il quale la suddetta società – esercente attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti ecc. – ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con concessione di un termine per il deposito della proposta del piano e della documentazione allegata;
- esaminati gli atti del proc. n. 12/2017 C.P.;
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
- ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere sede in Foggia, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- visto il decreto di questo Tribunale del 27.11.2017, che ha assegnato al ricorrente il termine di 90 giorni per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione;

- visto altresì il decreto di questo Tribunale del 1°3.2018 che, su istanza del ricorrente, ha concesso una proroga di giorni 60 per il deposito del piano e della documentazione;
- visti la proposta, il piano e la documentazione depositata dal ricorrente in data 26.4.2018;
- udita la relazione del Giudice delegato;
- esaminati gli atti;
- preso atto che il ricorso è stato sottoscritto dal legale rappresentante della debitrice e che la proposizione della domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fallim.;
- rilevato che sono stati depositati l'elenco dei creditori, i bilanci relativi agli anni 2014, 2015, 2016 nonché la situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 2.10.2017, da cui risulta che il ricorrente riveste la qualità di imprenditore fallibile ex art. 1 l. fall., nonché la ricorrenza del requisito oggettivo dello stato di crisi per l'accesso alla procedura *de qua* quale si evince: b) dalla differenza tra poste attive (stimate in € 3.416.423,85) e passività (€ 3.674.761,86); c) dalla perdita di esercizio emergente dall'ultimo bilancio dell'anno 2016 (274.782,00), dato negativo confermato dal risultato esposto nella situazione patrimoniale al 2.10.2017 (che riporta una perdita di € 258.338,01);
- considerato che dalla documentazione agli atti e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria emerge che la domanda risponde alle condizioni richieste dagli artt. 160 ss. l. fall.: infatti, la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano che prevede la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società (immobilizzazioni materiali, crediti e disponibilità liquide), con pagamento integrale dei crediti prededucibili, dei crediti privilegiati nonché dei crediti chirografari (indicati in € 478.087,41) nella misura del 25 %, secondo le seguenti scansioni temporali decorrenti dal decreto di omologa: debiti in prededucazione con l'utilizzo della liquidità presente e di quella realizzata con l'incasso di crediti verso clienti; per gli altri debiti una volta esaurite le operazioni di vendita dei beni ceduti alla procedura;
- rilevato che la relazione ex art. 161, comma 3, l. fall. redatta dal dott. Vincenzo Piccirillo, professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Foggia e nel registro dei revisori contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma

3, lett. d), l. fall., attestante la veridicità dei dati aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare idonea – per la metodologia seguita e la congruità della valutazione effettuata - a consentire la valutazione della proposta e la predetta fattibilità del piano;

- visti gli artt. 160 e 163, comma 1, l. fall.;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di “Palumbo Mario & c. s.r.l.”, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Palumbo Alessandro [nato a Foggia il 2.6.1940 c.f. PLMLSN40H02D643Y] con sede legale in Foggia, viale A. Testi n. 11 (C.F. – P. I.V.A. 00172560716 – n. R.E.A. FG-100398), esercente attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti ecc.

Nomina Giudice delegato la dott.ssa Valentina Tripaldi.

Conferma la nomina del dott. Luca Delli Carri quale Commissario Giudiziale

Ordina la convocazione dei creditori avanti al G.D. per il giorno 11.10.2018, ore 9.30, e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il giorno 30.7.2018 a cura del commissario giudiziale.

Ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Dispone, ai sensi dell'art. 171 l. fall., che il commissario giudiziale invii ai creditori a mezzo PEC avviso contenente:

- data di convocazione dei creditori;
- copia integrale della proposta del debitore;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- indirizzo PEC del commissario giudiziale;
- invito ad indicare entro 15 giorni un indirizzo PEC al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario ogni sua variazione;

Il
Commissario Giudiziale

Luca Delli Carri

- avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del proprio indirizzo PEC entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso – nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario – tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal giudice delegato verranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31-bis l. fall.;

Nel caso in cui il destinatario non sia fornito di indirizzo PEC ed esso non risulti dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti – che pertanto il commissario giudiziale ha l'onere di consultare preventivamente – l'avviso anzidetto va effettuato secondo le modalità tradizionali (lettera raccomandata o telefax) presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Tutte le successive comunicazioni ai creditori verranno comunque effettuate a mezzo PEC, salva l'applicazione dell'art. 31-bis l. fall.

Stabilisce il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 16.000,00 (pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, nelle forme di prassi (deposito bancario vincolato all'ordine del G.D.).

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., e che il commissario giudiziale notifichi a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Foggia, camera di consiglio del 23 maggio 2018.

Il Giudice est.
(Dott.ssa Valentina Tripaldi)



Il Presidente
(Dott.ssa Filomena Mari)

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
UFFICIO FALLIMENTI
Visto: depositato in cancelleria
Foggia, 29 MAG 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
mag. Pasquale Devere